



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO Provincia di Benevento

Piazza Municipio n.1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn)
PEC: sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it

ORDINANZA SINDACALE n.33 del 28 MAG 2020

IL SINDACO

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il D.P.C-M. del 26/4/2020;

VISTA l'Ordinanza n.45 dell'8/5/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

VISTE le Linee Guida – Misure di sicurezza precauzionali per la riapertura dei soli mercati alimentari, allegate all'Ordinanza Regionale n.45/2020;

VISTA l'Ordinanza del Comune di San Giorgio del Sannio n. 32 del 15 maggio 2020 relativa alla riapertura delle attività mercatali del Martedì per il solo settore alimentare;

PRESO ATTO che il 2 Giugno ricorre la "Festa della Repubblica" per cui si rende opportuno sospendere il mercato settimanale di Martedì;

VISTO inoltre:

– Il D.lgs. 31 marzo 1998, art. 117;

– L'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

Che in occasione della "Festa della Repubblica" il mercato settimanale di MARTEDÌ 2 Giugno 2020 è sospeso.

AVVISA

Che le disposizioni della presente ordinanza producono effetto per il 2 giugno 2020 salvo ulteriori provvedimenti adottati dagli organi competenti.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it.

Di incaricare il Servizio di Polizia Municipale sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura – UTG di Benevento, Servizio di Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio, Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.650 C.P. e con l'irrogazione della sanzione amministrativa previste dalla legge.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n.241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Prof. Mario Pepe